

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. SANTA SOFIA
MULTISERVICE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCEA SA VIA DELLA VITE 6

Numero REA: SA - 439531

Codice fiscale: 05356970656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

in presumibili Euro 1.200,00 oltre IVA, sono a carico della
Cooperativa. =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== COSTITUZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 - Costituzione =====

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabi-
lità limitata denominata: =====

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SANTA SOFIA MULTISERVICE"

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla società si
applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di
società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con
la disciplina cooperativistica. =====

Art. 2 - Sede =====

La Cooperativa ha sede in ASCEA (SA) all'indirizzo risultante
dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro
delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni
di attuazione del codice civile. =====

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune
potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-
terà modifica dello statuto. =====

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-
primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-

lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,
mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'
l'assemblea dei soci. =====

Art. 3 - Durata =====

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060
(duemilasessanta) ma potrà essere prorogata, anche prima dell'
la suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera
dell'Assemblea dei Soci. =====

===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 4 - scopi ed oggetto =====

La cooperativa esalta la centralità della persona. =====

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b)
della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi e l'esercizio di attività
produttive, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo
di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito
dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed
integrazioni. =====

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono
perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma
associata e con la prestazione della propria attività lavorativa,
continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-

nomiche, sociali, professionali. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. ==

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. =====

La cooperativa opera nel settore pubblico e privato, anche per mezzo di convenzioni, appalti, trattative private e associazioni di impresa. =====

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. =====

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: =====

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a tutte le fasce deboli di popolazione quali minori, disabili, anziani, donne in difficoltà, immigrati, soggetti affetti da dipendenze; =====

B) lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-

tivo di persone svantaggiate. =====

In particolare si prefigge di: =====

--- in riferimento al punto A): =====

---promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi
residenziali o semiresidenziali anche in convenzione con ASL,
Comuni o Enti Pubblici, quali comunità di pronta e transito-
ria accoglienza, case famiglia, comunità educative a dimen-
sione familiare, comunità alloggio, comunità per gestanti,
madri e bambini, case di accoglienza per donne maltrattate,
case albergo, comunità tutelari per persone non autosuffi-
cienti, servizi integrati per residenze protette, servizi e
centri di riabilitazione, comunità per soggetti affetti da
disturbi del comportamento alimentare o obesità, centri di
recupero per le dipendenze da alcool, droghe o gioco, comu-
nità per il dopo di noi; =====

---promuovere e gestire forme di servizi integrativi quali
spazio bambini e centri per bambini e le famiglie; centro so-
ciale polifunzionale, servizio di assistenza scolastica (ma-
teriale ed educativa), assistenza domiciliare assistenza do-
miciliare socio-assistenziale, telesoccorso, domotica, te-
leassistenza, centri per le famiglie, laboratori di educativa
territoriale, centri antiviolenza, servizi di mediazione cul-
turale, segretariato sociale, telefonia sociale, unità mobile
di strada, servizio di pronto intervento sociale, soggiorni
climatici per anziani per le categorie previste, turismo so-

ciale, servizio affido territoriale (SAT), ludoteche, baby-
parking, babysitting, fattorie sociali, fattorie didattiche,
progetti di vita indipendente per disabili gravi o gravissimi
attraverso la formazione di figure di supporto specialistiche
(assistenti personali); =====

--- in riferimento al punto B): =====

- Ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di struttu-
re edili in genere; =====

- Installazione, riparazione e manutenzione d'impianti elet-
trici, idraulici e di riscaldamento ad uso civile ed indu-
striale; =====

- Pulizie civili ed industriali; =====

- Manutenzione e ripristino di strade e sentieri; =====

- Manutenzione e ripristino di parchi e giardini e dei manu-
fatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed
il riordino; =====

- Trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto
di terzi; =====

- Impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, a-
renili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, centri di
agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, ivi
compreso la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, risto-
ranti annessi ai medesimi, servizi mensa; =====

- Impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per
convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi

compreso l'allestimento delle stesse; =====

- Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici,
parcheggi, lavorazioni per conto terzi; =====

- Attività di trasporto conto terzi di cose e persone; =====

- Servizi portuali; =====

- Servizi logistici; =====

- Attività di formazione professionale relativa sia a quanto
sopra sia alle tematiche dell'inserimento lavorativo e della
cooperazione sociale rivolte alle cooperative sociali e a
soggetti pubblici e privati; =====

- gestire strutture di utilità culturale per favorire l'ag-
giornamento degli operatori del settore. =====

- Altre attività affini e collegate alle precedenti. =====

La cooperativa collabora con la Regione, gli Enti locali, le
associazioni e tutto il mondo no-profit e privato a sviluppa-
re il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e
i rapporti fra uomo e animale. A tal fine: =====

1. può gestire in convenzione, le strutture di ricovero per
animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del
benessere animale; =====

2. collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse
alle varie specie animali presenti sul territorio comunale. ==

La società cooperativa si propone altresì di svolgere all'oc-
correnza, quando ciò serva alla realizzazione ed al miglior e
maggiore perseguimento dell'oggetto sociale: attività di com-

pravendita di tutti gli articoli indicati nelle tabelle e/o gruppi merceologici di cui al D.M: 30 Agosto 1971 (legge 426/71) che abbiano attinenza con le attività sopra indicate. Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi. =====

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero. =====

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. =====

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge. =====

I principi della solidarietà e della cooperazione guideranno

l'operato di ogni socio, pertanto la cooperativa, in tutte le sue azioni, favorisce e collabora con il volontariato e le associazioni che lo promuovono. =====

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.L. 1° settembre 1993 n.385. =

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. =====

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limita-

tiva: =====

a) contrarre mutui e concedere fideiussioni ed ipoteche; =====

b) provvedere alla richiesta di contributi statali, provinciali e di altri enti pubblici o del loro concorso, secondo le disposizioni in vigore; =====

c) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; =====

d) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

Art. 5 - Numero e Requisiti =====

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena ca-
pacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di
lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano
partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed
attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. ===

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve
essere coerente con la capacità economica della cooperativa
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. =====

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammis-
sione di elementi tecnici e amministrativi nel numero neces-
sario al buon funzionamento della Società. =====

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio at-
tività identiche o affini a quelle della Cooperativa. =====

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci
sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dal-
l'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59. =====

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. =====

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

Art. 6 - Ammissione =====

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione. =====

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: =====

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; =====

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; =====

3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;

4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; =====

5) La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; =====

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi; =====

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; =====

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi

compresa la partecipazione alle assemblee e l' eventuale assunzione di cariche sociali. =====

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. =====

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente

statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. =====

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta. =====

Art. 7 - Adempimento Nuovi Soci =====

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. =====

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo: =====

a) almeno il cinquanta per cento (50%) dell'importo entro dieci giorni dalla ammissione; =====

b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A. =====

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in ap-

posito fondo e rimborsate à norma dell'art. 9 della legge
59/92; =====

Articolo 8 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento: =====

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-
visti dal successivo art. 18; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-
nistratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e
il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-
vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-
la cooperativa. =====

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. =====

Articolo 9 - Diritti dei soci =====

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-
l'amministrazione. =====

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde: =====

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica; =====
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Articolo 11 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
cio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali; =====
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-
tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla cooperativa. =====

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
il recesso. =====

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-
stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,

entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-
ticolo 29. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno. =====

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e
motivata delibera del consiglio di amministrazione, il re-
cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiu-
sura dell'esercizio successivo. =====

Articolo 12 - Esclusione =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-
tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio: =====

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; ==
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-
tiva dedotta nel contratto sociale; =====
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-
tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-
tano la prosecuzione del rapporto; =====
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-

ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; ==

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ==

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; =====

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; =====

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; ===

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

bilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Articolo 13 - Liquidazione =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. ==

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. =====

Articolo 14 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13. =====

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-

perativo. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== TITOLO IV =====

===== RISTORNI =====

Articolo 16 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: =====

1 le necessità della gestione della cooperativa; =====

2 i piani strategici della cooperativa; =====

3 esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

1 in forma liquida; =====

2 mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Articolo 17 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 400,00 (quattrocento/00); =
2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====
3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====
4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====
5. dalla riserva straordinaria; =====
6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. =====

Articolo 18 - Caratteristiche delle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. =====

Articolo 19 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo

2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di
relazione sulla gestione. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-
zione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-
vista dalla legge; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-
la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,
nella misura del 3%; =====

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-
io 1992, n. 59; =====

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei
limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17; =

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente versato in misura non superiore al limite stabilito
dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-
stici; =====

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-
ti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; =====

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi
di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18. =====

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità
mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve
di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e

l'erogazione del ristorno. =====

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del
precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettua-
te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere
a), b) ed f). =====

===== TITOLO VI =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Articolo 20 - Decisioni dei soci =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-
no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al
voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e
la distribuzione degli utili; =====

la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo am-
ministrativo; =====

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =

la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci; =====

l'approvazione dei regolamenti interni; =====

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-
liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-
colo 2479-bis del codice civile. =====

Articolo 21 - Assemblee =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-
tera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza,
oppure mediante fax, e-mail inviati almeno due giorni prima
dell'adunanza contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la
data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che
deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-
ma. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-
ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano
presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-
ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-
gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

Articolo 22 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-
ti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei
casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21,
per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====

Articolo 23 - Votazioni =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. =====

Articolo 24 - Voto =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-
no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-
che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-
montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-
ro membri. =====

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-
tuto. =====

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-

signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
datto da un notaio. =====

Articolo 26 - Amministrazione =====

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da
un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione
composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede
di nomina. =====

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-
strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-
getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-
nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-
tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-
tori. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-
nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore
a tre anni. =====

Gli amministratori possono essere rieletti. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo
determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo
organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-

bri un presidente. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ==

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti
gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-
ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-
l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza
e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-
razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-
do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci
effettivi, se nominati. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-
strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-
za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
dei voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-
to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve
essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-
tori. =====

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. =

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. =====

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,

con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in

carica fino alla sua sostituzione. =====

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====

Articolo 27 - Organo di controllo =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. =====

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. =====

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. ==

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.

2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. =====

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. ===

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== TITOLO VII =====

===== CONTROVERSIE =====

Articolo 28 - Clausola arbitrale =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-

sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====
La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.
L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto. =
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =====
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. =====
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. =====

===== TITOLO VIII =====

===== SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====

Articolo 29 - Scioglimento anticipato =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

-----a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); =====

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Articolo 31 - Requisiti mutualistici =====

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 18, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 - septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino i requisiti di cui alla L. 381/91, sono considerate a mutualità prevalente di diritto e pertanto non devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2513 C.C.. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Articolo 32 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. =====

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, acconsentono al trattamento dei loro dati personali i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, ed altresì ai fini connessi l'antiriciclaggio. =====

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli dieci per trentanove facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano. =====

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e venticinque. =====

Firmato =====

Walter Sarnicola =====

Buonomo Giovanna =====

Enrico D'Alessandro =====

D'Angelo Angelo =====